



## **COMUNE DI BUSTO GAROLFO**

Città Metropolitana Provincia di Milano

### **ORDINANZA N. 18 DEL 07.05.21**

**OGGETTO : CHIUSURA AL TRANSITO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA CANEGRATE DAL 20 AL 31.05., PER ESECUZIONE INTERVENTI DI ASFALTATURA**

#### **IL C.TE / RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**

Viste la richiesta della Ditta “Erocondotte Srl ” in data 05.05.20 di occupazione del suolo pubblico con chiusura al transito della strada ciclo – pedonale in Via Canegrate /Via Deledda dal 21 al 30.05.2, per l'esecuzione di lavori di asfaltatura,.

Visto lo stato delle strade ed il traffico che vi si svolge.

Richiamato il decreto Sindacale di nomina Dirigenziale n. 9/20.

Visto l'art. 7, l'art. 158 e l'art. 21 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00.

Visto l'art. 91 dello Statuto Comunale.

#### **DISPONE**

La chiusura al transito della sede stradale ciclo pedonale in Via Canegrate /Via Deledda dal 21 al 30.05.2, in quanto e per quanto necessario all'esecuzione in condizione di sicurezza degli interventi di asfaltatura..

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la sua affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15, ed in luogo, a cura della Ditta esecutrice dei lavori, con l'installazione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada ed atta a rendere esecutivo tale provvedimento.

Alla Ditta medesima si fa quindi obbligo di:

- precludere in modo indifferenziato, a veicoli e pedoni, il transito nei tratti prospicienti all'area di cantiere, in concomitanza con le fasi critiche di intervento.
- segnalare con segnaletica stradale la chiusura viaria ed i percorsi alternativi di collegamento.
- ricondurre la sede stradale allo stato ed alla funzionalità originaria, al termine dei lavori.

Fatti salvi i diritti di terzi, la Ditta è tenuta a informare con congruo anticipo i residenti interessati alla chiusura delle strade, nonché a rispettare tutte le norme del Codice della Strada relative ai cantieri stradali.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37 – terzo comma – del D. L.vo 30.4.1992 n. 285, contro la presente Disposizione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla affissione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei lavori pubblici.

**IL COMANDANTE  
Dr Antonello GRASSI**

**documento sottoscritto in forma digitale (D.lgs n. 85/2005)**